

Documento di consultazione n. 1/2020

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 72 DEL 16 APRILE 2018, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO, NONCHÉ DALL'ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 35 DEL 19 GIUGNO 2015, A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE ALL'ART. 134, COMMA 4-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DAL C.D. DL FISCALE (DECRETO LEGGE N. 124 DEL 26 OTTOBRE 2019).

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
---------------------	--

Osservazioni generali		
Osservazioni e proposte		
Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
articolo 134	comma 4-bis	<p>L'articolo 134, comma 4-bis in vigore fino al 15.02.2020:</p> <p>"4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto."</p> <p>Il nuovo articolo 134, comma 4-bis riporta:</p> <p>"L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata</p>

		<p>del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto".</p> <p>Chiediamo conferma che il nuovo dispositivo normativo è da intendersi in sostituzione del precedente e che quindi introduce sia per la Bersani (attualmente in vigore) che per la Bersani familiare il vincolo dell'assenza di sinistri negli ultimi 5 anni per l'applicazione del beneficio.</p>
articolo 134	comma 4-bis	Chiediamo conferma che la presenza anche di un solo sinistro paritario negli ultimi 5 anni, indipendentemente se abbia o meno concorso al malus, sia da considerarsi come sinistro presente nel periodo.
articolo 134	comma 4-bis	Chiediamo conferma che il recupero della classe CU, per veicoli di diversa tipologia, possa essere effettuato anche per veicoli assicurati con forma tariffaria di provenienza diversa da Bonus Malus.
articolo 134	comma 4-bis	<p>Per la determinazione degli ultimi 5 anni senza sinistri, gli eventuali anni presenti nel pagellino e valorizzati con NA o ND, come sono da intendersi?</p> <p>Inoltre, per ultimi 5 anni, sono da intendersi consecutivi?</p>
articolo 134	comma 4-bis	In caso di sinistro tardivo comunicato successivamente alla stipula del contratto che ha utilizzato il beneficio previsto dall'articolo 134, comma 4-bis, il contratto dovrà essere riclassificato in corso di anno oppure dovrà essere ricalcolata la classe CU al primo rinnovo (annullando il beneficio di recupero della classe previsto dall'articolo 134, comma 4-bis)?
articolo 134	comma 4-bis	<p>L'Art. 8 comma 2 del REGOLAMENTO N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015 riporta:</p> <p>In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero del veicolo assicurato, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.</p> <p>Chiediamo conferma che tale regola debba essere estesa anche a veicoli di diversa tipologia.</p>
articolo 134	comma 4-bis	La condizione di "assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio" fa riferimento a colui che chiede di ereditare la CU o a colui che la concede?

articolo 134	comma 4-bis	Si chiede conferma che il beneficio risultante dal recupero della classe di merito, anche in caso di rinnovo di contratti già stipulati, sia previsto una sola volta per un medesimo veicolo.
---------------------	--------------------	---